



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 18095/13

## Deliberazione n. 1

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 7

Seduta Pubblica del 28 gennaio 2015

Presidenza: BAGLIO

L'anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì ventotto del mese di gennaio, alle ore 10,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,50 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Palo Gianluigi, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Peciola Gianluca, Piccolo Iliaria, Policastro Maurizio, Raggi Virginia, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tempesta Giulia.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Vito Marcello, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Paris Giovanni, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Cattoi Alessandra, Marino Estella e Pucci Maurizio.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche l'on. Sindaco.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 96<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

### 96<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

dei Consiglieri Battaglia I., Magi, Raggi, Tempesta, Celli e Caprari

#### **Riconoscimento delle Unioni Civili - Istituzione del Registro delle Unioni Civili. Approvazione Regolamento.**

Premesso che la comunità della città di Roma – al pari di quelle di altri comuni italiani, le cui Amministrazioni Locali hanno già adottato deliberazioni relative al riconoscimento delle unioni civili – è caratterizzata dalla presenza di forme di legami affettivi che non si concretizzano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza o comunque per una comunanza di interessi stabile e duratura. La necessità di regolamentare queste forme di legami affettivi è stata già avvertita, all'interno di Roma Capitale, dalle amministrazioni di alcuni Municipi, che hanno dimostrato, così operando, un'attenzione verso quelle formazioni sociali, diverse dal matrimonio, nelle quali si svolge la vita affettiva dell'individuo, formazioni sociali che Roma Capitale non può più continuare ad ignorare, anche al fine di evitare che si creino situazioni di disparità e discriminazione tra cittadine/i della nostra comunità residenti in Municipi diversi;

Atteso che “la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'essere umano, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (artt. 2 e 3 Costituzione);

Che è stato ritenuto – con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, risalente al lontano 1986 (Corte Costituzionale, sentenze nn. 198 e 237 del 1986) – che la tutela costituzionale, contenuta nell'art. 2, e relativa al riconoscimento delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo, debba comprendere anche la fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che un consolidato rapporto coinvolge interessi meritevoli di tutela, al pari di ciò che accade per l'istituto del matrimonio;

Che, più recentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;

Che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prevede che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e in diritti, ed essendo dotati di ragione e di coscienza, devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” art. 1;

Che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea dispone che “E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o

le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" art. 21, comma 1;

Che la Direttiva n. 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio, avente ad oggetto il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e la Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio, avente ad oggetto il diritto al ricongiungimento familiare, impongono di dare attuazione a tali diritti;

Che il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 fornisce le definizioni, agli effetti anagrafici, di famiglia e di convivenza;

Che, pur in assenza di una normativa statale in merito, deve comunque riconoscersi a Roma Capitale, nell'ambito delle proprie competenze, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, dispone, al Capo I, Principi Generali, all'articolo 1 che "Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana" (comma 1) e che "Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali" (comma 2);

Che Roma Capitale, anche alla luce del Decreto Legislativo n. 267/2000, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di discriminazione e/o disagio, con particolare riferimento alle persone anziane;

Che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su un vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo Regolamento attuativo prevedono;

Ritenuta pertanto, l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio, da parte dell'anagrafe comunale, di una attestazione di costituzione di unione civile basata su di un vincolo di natura affettiva;

Atteso che, in data 8 novembre 2013, il Direttore della U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., il parere che di seguito integralmente si riporta:

"Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ad eccezione dei sotto elencati articoli del Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili allegato alla proposta di deliberazione per i quali si esprime parere contrario:

- a) art. 2 comma 1 nella parte in cui prevede l'istituzione del Registro delle Unioni Civili all'interno dell'Anagrafe Centrale, per contrasto con la normativa nazionale che non consente nell'Anagrafe della popolazione residente la presenza di schede, dati e notizie ulteriori rispetto a quelle provviste dal D.P.R. n. 233/1989;
- b) art. 4 comma 6 nella parte in cui prevede la presenza dell'ufficiale di stato civile alla cerimonia di unione civile, per contrasto con il D.P.R. n. 396/2000 che disciplina in materia tassativa le competenze di tale figura;
- c) art. 4 comma 6 nella parte in cui prevede il rilascio dell'atto di iscrizione al registro anziché un'attestazione di iscrizione al registro;

- d) art. 4 comma 6 nella parte in cui individua l'utilizzo dei locali di pertinenza generalmente adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili senza precisare le modalità di accesso e gli orari di apertura aggiuntivi rispetto a quelli in uso per la celebrazione dei matrimoni, normalmente già sfruttati al massimo delle loro potenzialità;
- e) art. 5 comma 1 nella parte in cui individua l'ufficiale di anagrafe in luogo del delegato del Sindaco quale soggetto che rilascia l'attestato d'iscrizione nel registro delle Unioni Civili, per contrasto con il D.P.R. n. 223/1989 che individua tassativamente i compiti dell'Ufficiale di Anagrafe.

Il Direttore

F.to: A. Ottavianelli”;

Che la Commissione X e la Commissione Speciale Legalità e Diritti, nella seduta congiunta del 13 gennaio 2014, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visti:

- gli artt. 2, 3, 29, 97 e 117, primo comma, Cost.;
- le sentenze nn. 198 e 237 del 1986 e n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- l’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
- la Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- la Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- l’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

### DELIBERA

di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la proposta di: “Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

Articolo 1 – Principi Generali, definizione di Unione Civile e attività di sostegno delle unioni civili

1.1. Per Unione Civile si intende il rapporto consolidato di reciproca assistenza morale, materiale e mutua solidarietà (intendendo, quindi, il complesso dei diritti e dei doveri) tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di diverso sesso, che non siano legate tra di loro da vincoli giuridici, ovvero da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e di tutela e che abbiano chiesto l'iscrizione all'interno del Registro delle Unioni Civili, ai sensi degli articoli successivi.

1.2. Ai fini del presente Regolamento l'Unione Civile ricade nella definizione della famiglia anagrafica fornita dall'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 come "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (art. 4 comma 1 D.P.R. n. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

1.3. L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, con il contributo economico degli iscritti al Registro, a tutelare e sostenere le Unioni Civili, al fine di garantire pari condizioni nelle aree di competenza sotto indicate, superare situazioni di discriminazione e/o disagio e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

1.4. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) giovani, genitori e anziani;
- d) cultura, sport e tempo libero;
- e) infanzia, genitorialità, formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti, partecipazione e pari opportunità;
- g) trasporti;
- h) occupazione e produttività;
- i) tariffe, tasse, tributi e imposte locali.

1.5. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree tematiche sopra indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio e di disagio economico e sociale.

Articolo 2 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili

2.1. Viene istituito, all'interno dell'anagrafe comunale, un Registro delle Unioni Civili che sarà unico per tutti i Municipi di Roma Capitale.

2.2. Possono chiedere l'iscrizione alle convivenze registrate, con domanda congiunta delle parti interessate, i soggetti italiani, altri comunitari o stranieri con regolare permesso di soggiorno, maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, con dimostrata coabitazione da almeno un anno, di cui almeno uno residente nel Comune di Roma

Capitale, che non facciano parte di altra forma di convivenza e che non siano coniugati con soggetti terzi. Detto ultimo limite opera sino al momento dell'annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio. L'iscrizione non può essere richiesta da persone legate tra loro da vincoli di parentela fino al 4° grado, adozione, tutela o amministrazione di sostegno.

2.3. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente.

2.3bis. Al fine di accertare il possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'Ufficiale di Stato Civile o delegato del Sindaco dispone, subito dopo il ricevimento della domanda, l'affissione/pubblicazione per otto giorni consecutivi nell'Albo Pretorio, di un atto in cui sono riportati i dati anagrafici dei soggetti interessati, al fine di rendere nota la loro volontà di iscriversi al Registro Cittadino delle Unioni Civili.

2.4. I soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili potranno beneficiare delle agevolazioni, dei benefici e, in generale, saranno soggetti alle medesime disposizioni previste dagli atti e dalle disposizioni di Roma Capitale, degli Assessorati e degli Uffici competenti per i soggetti coniugati.

2.5. All'interno di Roma Capitale chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

### Articolo 3 – Cancellazione dal Registro e cessazione dell'Unione Civile

3.1. Su richiesta di uno o di entrambi i soggetti facenti parte di un'Unione Civile, l'Ufficio può, in qualsiasi momento, disporre la cancellazione dal Registro. In assenza di una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, ad inviare una comunicazione all'altro soggetto interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.2. La richiesta di cancellazione è obbligatoria per ciascuno dei componenti dell'Unione Civile nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti per l'iscrizione nel Registro e deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria.

3.3. L'Ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede d'Ufficio, notificando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo, non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

3.4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli interessati inadempienti.

3.5. L'Unione Civile cessa con la morte di uno dei soggetti interessati. Sono fatti salvi gli effetti che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, abbia attribuito all'Unione Civile e di cui il soggetto superstite possa ancora beneficiare. Tali

effetti cessano automaticamente all'atto di una nuova iscrizione all'interno del Registro delle Unioni Civili.

#### Articolo 4 – Ufficio competente e modalità operative

4.1. L'Ufficio Comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Segreteria Generale di Roma Capitale.

4.2. Il Registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa degli organi competenti.

4.3. L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del Registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua, inoltre, l'addetto all'Ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.

4.4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretariato Generale.

4.5. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela dei dati personali).

4.6. Roma Capitale mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i locali di propria pertinenza generalmente adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili, con la partecipazione economica degli iscritti al Registro, per lo svolgimento di una cerimonia di iscrizione al registro medesimo alla presenza di un ufficiale di stato civile o delegato del Sindaco, il quale dovrà rilasciare, all'atto della registrazione, l'atto di iscrizione al Registro di cui al successivo articolo.

4.7. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

#### Articolo 5 – Rilascio di attestato di Unione Civile

5.1. L'Ufficiale di Anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

5.2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

5.3. L'attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Articolo 6 – Trascrizione matrimoni

Gli attestati delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero sono inseriti nel Registro delle Unioni Civili.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 10 contrari e l'astensione della Consigliera Tiburzi.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Alemanno, Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Belviso, Cantiani, Caprari, Celli, Corsetti, Cozzoli Poli, D'Ausilio, De Luca, De Palo, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Frongia, Ghera, Giansanti, Magi, Marino, Mennuni, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Rossin, Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 1.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE  
V. BAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **28 gennaio 2015**.

*Dal Campidoglio, lì .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....